

## INTERROGAZIONE

*Al Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale*

Premesso che:

dalla fine di marzo in Yemen è in corso una guerra tra i ribelli Houthi e le forze della coalizione guidata dall'Arabia Saudita;

in base a quanto riportato da Medici Senza Frontiere, Unicef e Human Rights Watch, i bombardamenti della coalizione in Yemen colpirebbero indiscriminatamente scuole, ospedali, mercati e zone residenziali, con gravissime conseguenze per la popolazione civile;

secondo un'inchiesta pubblicata dal sito Reported.ly e tradotta in italiano da ilPost.it, alcuni componenti utilizzati per assemblare bombe di tipo MK82 e MK84, utilizzate dalle coalizioni, sarebbero stati prodotti nello stabilimento della Rwm Italia Munitions Srl in Sardegna, società sussidiaria della tedesca Rehinmetall;

Burkan Munitions System assembla le bombe negli Emirati Arabi Uniti e, secondo Pieter Wezeman, ricercatore dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), sarebbe dipendente dalla tecnologia europea e dai componenti che arrivano dall'estero;

in base alle informazioni di MarineTraffic.com e dei documenti di spedizione del Gruppo Messina, l'inchiesta riporta che la nave container Jolly Cobalto sarebbe partita da Genova il 12 maggio, arrivando a Dubai il 5 giugno, con un carico di 12 container contenente componenti per bombe MK82 e MK84 prodotti in Italia;

secondo i documenti raccolti da Reported.ly, dal 2012 l'Italia avrebbe concesso permessi per esportazioni di bombe MK82, 83 e 84 per diverse decine di milioni di Euro, anche verso gli Emirati Arabi Uniti;

nel 2013 e nel 2014 l'Italia avrebbe concesso licenze per l'esportazione di grandi quantità di componenti per bombe MK83, alcune delle quali sarebbero state fotografate inesplosive in Yemen da un ricercatore di Human Rights Watch.

Considerato che:

a settembre 2013 l'Italia ha ratificato il Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty), adottato a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed entrato in vigore a dicembre 2014;

la più significativa innovazione introdotta dal Trattato è la cosiddetta «*golden rule*», ovvero la previsione, all'articolo 6, dell'automatico diniego al trasferimento di armi convenzionali nel caso in cui esso:

- violi gli obblighi dello Stato parte del Trattato derivanti da Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e in particolare embarghi sulle armi (articolo 61);
- sia in contrasto con gli obblighi internazionali cui lo Stato è vincolato, e in particolare quelli relativi al contrasto di traffici illeciti di armi convenzionali (articolo 62);
- se in fase di valutazione della richiesta di autorizzazione al trasferimento vi sia conoscenza che i materiali potrebbero essere utilizzati per commettere crimini internazionali (63);

l'articolo 7 prevede che le autorità nazionali competenti per l'autorizzazione delle esportazioni, tengano in considerazione una serie di fattori per valutare il potenziale impatto di ogni trasferimento di armamenti, quali il potenziale rischio che il trasferimento contribuisca a mettere in pericolo la pace e la sicurezza o che le armi possano essere usate per commettere o facilitare gravi violazioni di diritto internazionale umanitario o diritti umani, ovvero la commissione di atti di terrorismo o di criminalità organizzata quali definiti da convenzioni internazionali di cui lo Stato esportatore è parte;

si chiede di sapere:

- quali misure siano state adottate per assicurare che i menzionati obblighi siano rispettati;
- se la documentazione relativa al carico partito da Genova con la Jolly Cobalto e arrivato a Dubai lo scorso 5 giugno sia in linea con gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e internazionale in materia.

AMATI, VALENTINI, GRANAIOLO